

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 12948 del 13/07/2004. - Protesto levato con doppia motivazione di cui una erronea ma non pubblicata.

In presenza di assegno emesso su conto corrente intestato a società fallita e protestato con motivazione "mancanza di fondi-ditta fallita", ma pubblicato sul bollettino dei protesti (anno 1987) con la sola motivazione "ditta fallita" in quanto la mancanza fondi era insussistente al momento della messa all'incasso del titolo, nessun risarcimento è dovuto all'impresa fallita in quanto l'errata motivazione non è mai stata di pubblico dominio e pertanto non ha mai potuto configurare un motivo di discredito; mentre quella corretta individuava una situazione palesemente in essere e pertanto era dovuta. In altre parole l'illegittimità di una motivazione di levata, se non resa pubblica non è atta a produrre alcun effetto giuridicamente dannoso ai fini dell'ottenimento di un qualsivoglia risarcimento.

G. B.